



Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Linee guida per la concessione di dilazione di pagamento di tributi comunali
(approvate con deliberazione G.C. n. ____ del _____)

1. In caso di temporanea condizione di obiettiva difficoltà finanziaria in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, che non consenta l'assolvimento del debito per carichi pregressi, è prevista in via eccezionale la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ad imposte e tributi comunali, non affidati in concessione a terzi:
 - siano essi derivanti da avvisi di accertamento o da iscrizione in ruoli ordinari;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola, purché tutti riferibili al medesimo tributo;
 - siano essi provenienti dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al Regio Decreto 639/1910, o da analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta.

Competente all'applicazione del seguente procedimento è il Funzionario responsabile del tributo del quale si chiede la rateizzazione.

2. Al fine della concessione di cui al punto precedente, è necessario che il soggetto debitore non si trovi nella condizione di morosità o decadenza dal beneficio concesso per precedenti rateazioni o dilazioni. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. La rateizzazione del debito, comprensivo di interessi e spese, sarà effettuata in un numero di rate mensili di pari importo, non inferiori a € 50,00, calcolate in rapporto all'entità della somma complessiva dovuta, come di seguito specificato:
 - fino a € 100,00, nessuna dilazione;
 - da € 101,00 a € 600,00, fino ad un massimo di 4 rate mensili;
 - da € 601,00 a € 3.000,00, fino ad un massimo di 8 rate mensili;
 - oltre € 3.001, fino ad un massimo di 12 rate mensili;

5. Per valutare il requisito di "temporanea condizione di obiettiva difficoltà", l'ufficio acquisisce dal contribuente medesimo idonee informazioni sulla situazione economica, assumendo come riferimento valido per la concessione della dilazione **alle persone fisiche**, il possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'erogazione del reddito di inclusione **Rel (Reddito di Inclusione)**.

Per quanto riguarda invece **le imprese**, società o ditte individuali, costituisce un preciso dato di riferimento l'aver avuto una diminuzione di ricavi, rispetto all'esercizio precedente a quello ultimo disponibile, pari o superiore al 40%.

Costituiscono, altresì, validi elementi di riferimento, il possesso dei seguenti requisiti soggettivi, a prescindere dal dato reddituale, nel caso di persone fisiche:

- ✓ Anziani con più di 65 anni titolari di pensione sociale o assegno minimo;
- ✓ Disoccupato o inoccupato iscritto al centro per l'impiego o disoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- ✓ Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- ✓ Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- ✓ Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- ✓ Altre situazioni di comprovata difficoltà.

6. Al fine di usufruire della rateizzazione, il contribuente deve inoltrare apposita istanza all'Ufficio Tributi di questo Ente, corredata da copia della dichiarazione ISEE comprovante la situazione reddituale oltre che da autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per quanto concerne la non avvenuta decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato. Per le imprese è necessario allegare autocertificazione attestante lo stato di difficoltà e copia della dichiarazione dei redditi o del bilancio approvato degli ultimi due anni. Per la verifica degli ulteriori requisiti a carattere soggettivo va allegata la seguente documentazione:

- Certificato mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione;
- Ogni altro documento attestante il possesso dei suddetti requisiti soggettivi.

L'istanza, da compilarsi mediante apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi ovvero sulla specifica sezione del sito istituzionale, può essere consegnata direttamente a mano dal richiedente presso l'Ufficio stesso, sito in Piazza On. G. Filigheddu, durante gli orari di ricevimento pubblico, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata al protocollo generale dell'Ente, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

7. Ai fini della concessione della rateazione di pagamento alle persone fisiche, qualora il contribuente richieda di usufruire di un numero di rate non superiore a 4, si prescinde dal riferimento reddituale o dal requisito soggettivo.

8. L'istanza di rateizzazione può essere presentata per il pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento, di irrogazione di sanzioni o successivi atti ingiuntivi. Essa dovrà contenere l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e la dettagliata motivazione per la quale se ne richiede la rateizzazione. Il Funzionario responsabile del tributo può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione integrativa che ritiene necessaria ai fini della valutazione della pratica e della conclusione del procedimento. La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente rigetto dell'istanza senza alcun bisogno di ulteriori comunicazioni.

9. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto dal quale scaturisce il debito. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

10. La rateizzazione viene concessa o diniegata con apposito atto motivato del Funzionario responsabile del tributo al termine della fase istruttoria, e comunque entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta al contribuente. Il provvedimento di concessione, sottoscritto dal funzionario e dal contribuente per accettazione, deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

11. Alle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della loro determinazione, aumentato di un punto percentuale. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione e viene riscosso unitamente al tributo alle scadenze stabilite.
12. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
13. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nonché in caso di proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale:
 - il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, diviene immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.